

Con la sentenza n.24037/2013 la Cassazione ha affrontato il caso di un'azienda che aveva licenziato un lavoratore per ragioni organizzative, senza dimostrare l'impossibilità di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori; inoltre, dall'esame della situazione economica aziendale non erano emerse ragioni che giustificassero il licenziamento. La Suprema Corte ha quindi respinto il ricorso aziendale confermando l'illegittimità del licenziamento.

La decisione è supportata dai seguenti principi in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo:

- la modifica in peggio delle mansioni del lavoratore è illegittima, salvo che sia stata disposta in accordo con il dipendente (per evitare il licenziamento o la messa in cassa integrazione);
- non costituisce violazione dell'art.2103 codice civile un accordo sindacale che, in alternativa al licenziamento per ristrutturazione aziendale, preveda l'attribuzione di mansioni anche inferiori, e di una diversa categoria con conseguente orario di lavoro più lungo.

**Sent. Cass. Sez. lavoro n.24037 del 22/10/2013**

*(fonte: CGIL Piemonte- Camera del Lavoro Provincia di Torino - Archivio Aperto)*